COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 89 DEL 16/11/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2027 - LEGGE 160/2019.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **sedici** del mese di **Novembre** alle ore **17:00** nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

IL SINDACO	FRIGO LEONARDO	P
IL VICE SINDACO	GAMBIN NICOLA	P
L'ASSESSORE	ZANINI ELENA	P
L'ASSESSORE	MALGARISE FRANCESCO	P
L'ASSESSORE	CRESTANI VANESSA	P
L'ASSESSORE	DALLA VALLE MARIANO	P

Partecipa il Segretario Generale MASSIMO DI MARCO.

Il Sindaco LEONARDO FRIGO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 16/11/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2027 - LEGGE 160/2019.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 116 / 2026

L'ASSESSORE ZANINI ELENA

PREMESSO che la L. 160/2019, art. 1 commi 816 – 847, ha istituito a decorrere dall'anno 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato canone unico, che sostituisce i previgenti prelievi di COSAP/TOSAP/ICP/CIMP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o da regolamenti comunali;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29.03.2021;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare gli artt. 42 comma 2 lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 29.03.2021 ad oggetto: "*Determinazione tariffe 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati"*, con la quale venivano approvate le tariffe del canone unico, con decorrenza anno 2021 confermate fino all'anno 2026 in sede di approvazione del Bilancio di Previsione;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 757, della L. 207/2024 prima, e dall'art. 19 bis del D. L. 95/2025 poi, al comma 817 della L. 160/2019, che pertanto assume la seguente formulazione: " *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile*";

TENUTO CONTO della tariffa base prevista dal legislatore e delle vigenti tariffe applicate alle fattispecie impositive;

RITENUTO ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, decida di adeguare le tariffe applicando la rivalutazione ISTAT prevista al 31.12.2025 pari al 1,1%;

DATO ATTO che la rivalutazione non riguarda le tariffe del canone mercatale;

VISTA la proposta di piano tariffario, che allegata al presente atto (All. 1) costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e dato atto che la stesso risponde alle esigenze dell'Ente ed è in linea con le disposizioni normative vigenti;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della L. 296/2006, il quale dispone che: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite con sentenza n. 12225 del 16.12.2025, pubblicata il 01.05.2026, ha definito come tributaria la natura giuridica del canone unico, stravolgendo integralmente le modalità di gestione di tale entrata e determinando altresì l'obbligo di trasmissione al MEF delle relative deliberazioni mediante caricamento sul sito internet dipartimentale www.finanze.gov.it;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità ed economato approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 17/12/2016;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI APPROVARE** l'adeguamento ISTAT dell'1,1% delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), ai sensi dell'articolo 1 comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, come risultanti dall'allegato prospetto (All. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **DI DARE ATTO** che le tariffe del canone unico patrimoniale contenute nel presente provvedimento saranno rivalutate annualmente e automaticamente, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente", secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 817 della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025;

4. **DI DARE ATTO** altresì che la rivalutazione non riguarda le tariffe del canone mercatale che vengono confermate nei valori riportati nella tabella "Tariffe CU mercato fisso" dell'Allegato 1) del presente provvedimento;

5. **DI INTENDERE**, per il calcolo dell'aumento di cui al punto precedente, la rilevazione della rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo, nell'intervallo di un anno decorrente da dicembre al dicembre dell'anno precedente all'applicazione dell'aumento;

6. **DI DARE ATTO** che la modifica tariffaria è efficace dal 1° gennaio 2027;

7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tributi, l'adozione degli adempimenti conseguenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del MEF;

8. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2027-2029 come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000;

9. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, agli uffici comunali e al Concessionario del servizio;

10. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

11. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs, 18/08/2000 n. 267.

****

Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

RITENUTA propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
LEONARDO FRIGO	MASSIMO DI MARCO
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)	*Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".